



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB 22.01.2021

Numero di pubblicazione: BH07-0000002042

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 vORC, Joe BlackInk Tattoo Sagl

Organizzazioni interessate:

Joe BlackInk Tattoo Sagl
CHE-367.360.835
Via Luvee 2A
6855 Stabio

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 vORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. della vecchia Ordinanza sul registro di commercio (vORC) avviata nei confronti di: Joe BlackInk Tattoo Sagl, Stabio (CHE-367.360.835), ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 vORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a vORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 vORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 vORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento della società, la designazione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del vecchio Codice delle obbligazioni (vCO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una

notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 vCO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio, per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 3 novembre 2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la società in oggetto, a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Mediante pubblicazione nel FUSC del 30 novembre 2020, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza la società in questione è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede e deve essere pertanto sciolta d'ufficio;

III. per la diffida è riscossa una tassa pari a CHF 150.00. Ritenuto come il signor Emanuele Berta sia stato informato personalmente della procedura in oggetto e abbia in seguito unicamente comunicato che sarebbe stata sua intenzione chiudere la società, ma non ha poi dato seguito a quanto dichiarato, si giustifica nel caso concreto infliggergli un'ammenda pari a CHF 300.00. Alla signora Erica Della Torre, la quale non si è invece minimamente manifestata, dimostrando quindi un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, è inflitta un'ammenda pari a CHF 400.00; sulla base dell'art. 153b vORC, decide:

1. La società Joe BlackInk Tattoo Sagl, Stabio, è dichiarata sciolta d'ufficio. Quali liquidatori sono nominati Erica Della Torre e Emanuele Berta.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

Joe BlackInk Tattoo Sagl, in Stabio, CHE-367.360.835, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 110 del 09.06.2017, p.0, Pubbl. 3570839). Nuova ditta: Joe BlackInk Tattoo Sagl in liquidazione. Nuovo recapito: La società è priva di domicilio legale. La società è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b vORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato. Nuove persone iscritte o modifiche: Della Torre, Erica, cittadina italiana, in Malnate (IT), socia e presidente della gerenza, liquidatrice, con firma individuale, con 20 quo-te da CHF 1'000.00 [finora: socia e presidente della gerenza, con firma individuale]; Berta, Emanuele, cittadino italiano, in Lugano, gerente, liquidatore, con firma individuale [finora: gerente, con firma individuale].

3. La tassa per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 70.00. La tassa per la modifica delle funzioni ammonta a CHF 40.00. La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 30.00. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 150.00. Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la gestione dell'incarto, CHF 12.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 300.00 a carico di Emanuele Berta e di CHF 400.00 a carico di Erica Della Torre.

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese amministrative, pari ad un totale di CHF 382.00, sono poste solidalmente a carico della ditta e di Erica Della Torre e Emanuele Berta. A carico di Emanuele Berta è posta personalmente l'ammenda di CHF 300.00. A carico di Erica Della Torre è posta personalmente l'ammenda di CHF 400.00.

6. La presente decisione è notificata personalmente mediante invio raccomandato a Emanuele Berta, Via Trevano 37, 6900 Lugano (art. 153b cpv. 2 lett. a cifra 2 vORC). Ritenuto come la signora Erica Della Torre non sia domiciliata in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b vORC).

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione. Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 22.02.2021

Punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca